

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - rei. Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20234/2007 proposto da:

AUTOSYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 67, presso lo studio dell'avvocato DE LORENZO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VITERBO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 33/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 29/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2009

dal Consigliere Dott. DIDOMENICO VINCENZO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE LORENZO FABRIZIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto	Diritto	<u>P.Q.M.</u>
--------------	----------------	----------------------

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/04/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l'appello del Comune di Viterbo, riformava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto i ricorsi della Auto System s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2001 e 2002 relativamente alle sole sanzioni inflitte per violazione del *D.Lgs. n. 507 del 1993*, in tema di imposta sulla pubblicità.

Ha proposto ricorso per cassazione la Autosystem s.r.l fondandolo su tre motivi di violazione di legge e redigendo i relativi quesiti. Il Comune di Viterbo non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

E' di preliminare esame il motivo sub b) per non avere la CTR ritenuto la richiesta di autorizzazione al Comune medesimo alla installazione degli impianti pubblicitari integrare gli estremi della dichiarazione di cui al *D.Lgs n. 507 del 1993*, art. 8, così incorrendo in violazione di legge.

Il motivo è però infondato in quanto il problema della equipollenza della richiesta autorizzativa alla dichiarazione tributaria s'appalesa questione di fatto, incensurabile in cassazione salvo che per vizio di motivazione. Orbene la CTR ha affrontato specificatamente la questione riconoscendo la diversa funzione dei due atti ed evidenziando una carenza deduttiva e probatoria dell'appellante, con adeguata motivazione non oggetto di censura sotto tale rispetto dalla ricorrente.

In ordine poi al primo articolato motivo (sub a), deduce la ricorrente la violazione del *D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 8 e 23*, per non avere il Comune distinto le due ipotesi di omessa e infedele dichiarazione previste dalla legge inserendole in un'unica dicitura ed operando un identico computo della sanzione e, altresì applicando le sanzioni per ogni singolo cartellone pubblicitario e per ogni anno di imposta, laddove la violazione doveva

ritenersi unica dovendosi escludere i cumuli sopra operati.

Il motivo è anch'esso infondato.

Per le prime due deduzioni, la omessa trascrizione dell'atto irrogativo delle sanzioni nei punti oggetto di doglianza, non consente alla Corte di verificare se trattasi di mera svista formale senza refluenze d'ordine sostanziale (è incontestabile che non possano concorrere la omessa e la infedele dichiarazione) e pertanto se vi sia stata corretta applicazione della sanzione in base alle premesse dell'accertamento (fondato sulla carenza di dichiarazione) nonchè di controllare le modalità di calcolo delle sanzioni, oggetto della seconda doglianza.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato (Cass. n. 15808/2008) il principio di autosufficienza del ricorso, ritenendo necessario che gli elementi valutativi debbano dedursi esclusivamente dal ricorso senza possibilità di accesso agli atti del fascicolo.

Per quanto concerne l'ultima doglianza del motivo sub a) con cui la ricorrente si duole della applicazione della sanzione per due anni, pur dovendosi sul punto ribadire la non autosufficienza del ricorso, tuttavia il dato della irrogazione delle sanzioni per due anni consecutivi è in re ipsa attesocchè sono in discussione gli avvisi relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002. Questa Corte ritiene però che la fattispecie debba essere decisa analogamente a quanto sostenuto in tema di ICI da Cass. n. 932/2009 e in tema di TARSU da Cass. n. 18122/2009. Nel primo caso si è ritenuto che "in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo, posto dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio " del possesso (e per gli immobili

posseduti al primo gennaio 1993 con scadenza del ¹¹ termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992¹¹), ma permane finchè la relativa dichiarazione (o denuncia di variazione) non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello stesso decreto".

Nel secondo caso si è ritenuto che ¹¹ fermo restando l'obbligo del contribuente di denunciare tempestivamente e fedelmente i dati richiesti dalla legge, senza necessità di ripetere la denuncia annualmente, senza necessità di ripetere la denuncia annualmente, salvo che si verificano variazioni (art. 70, comma 2), bisogna considerare che ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 64, comma 1) e che, quindi, se la denuncia fu incompleta o infedele o addirittura omessa, l'obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno;

conseguentemente l'inottemperanza a tale obbligo - sanzionata dall'art. 76 - non può produrre la sanzionabilità solo per la prima annualità, dato che il comportamento omissivo è perdurato nel tempo".

Anche in tema di imposta di pubblicità, il *D.Lgs. n. 507 del 1993*, prevede che "la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta".

L'annualità dell'imposta è ribadita da Cass. n. 4399/2008, n. 1915/2007, n. 552/2007.

Sussistono pertanto analoga impostazione normativa e analoga ratio legis che impongono di addivenire alla medesima ricostruzione interpretativa.

Nè dal superiore principio della ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le superiori mutazioni dello stato di fatto) potrebbe dedursi la conseguenza della sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni, atteso che la situazione di chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo simmetrica a quella di chi non la presenta, come nel caso in ispecie, del tutto.

Infine i superiori cumuli avrebbero potuto essere oggetto di continuazione, ma la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, sopra evidenziata, non consente a questa Corte di avere alcun elemento utile al riguardo.

In ordine poi al motivo sub c) assume la ricorrente che la CTR non abbia valutato l'eccezione proposta nel ricorso in primo grado e nella memoria del 17/09/2004 sulla incongruità delle sanzioni per omessa previa notifica di un accertamento al riguardo.

Sul punto il ricorso non è autosufficiente nel senso sopra indicato in quanto la omessa trascrizione di tali motivi non consente di valutarli nella effettiva portata ed è, altresì, generico per omessa indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate (*l'art. 360 c.p.c., comma 3*, cui si fa riferimento nel quesito non è la disposizione violata, bensì la norma che consente il ricorso per cassazione).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune di Viterbo difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009
